



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 01/12/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 24 novembre 2011, n. 302**

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 19,468 MWe da realizzarsi nel Comune di San Giorgio Jonico (TA). Società: Quattromila S.r.l. con sede legale in Via Angelo Maj, 10 - 24100 Bergamo (BG) - P. IVA e C.F. 03489200166.

Il giorno 24 novembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 3029/2010 ha approvato la disciplina del procedimento unico di

autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, recependo le nuove "Linee Guida " Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- la Giunta Regionale con Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 ha individuato le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

• la Società Quattromila S.r.l., avente sede legale in Bergamo (BG), P.IVA e C.F. 03489200166, con nota prot. n.717 del 15.01.2010, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 20,5 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Giorgio Jonico (TA);

• la STMG rilasciata da TERNA Spa, prot. n.89915 del 30.07.2009 (codice rintracciabilità 090009194), così come riportata nella scheda sintetica del progetto sottoscritta in data 15.02.2010, prevede la realizzazione delle seguenti opere di connessione:

- varianti alle linee AT a 150 kV denominati Taranto Nord-Taranto Sud e Taranto Nord - Taranto Est di proprietà TELAT del gruppo Terna

- sottostazione di rete a 150 kV ubicata nel comune di San Giorgio Jonico in prossimità delle linee esistenti a 150 kV Taranto Nord-Taranto Sud e Taranto Nord - Taranto Est

- sottostazione utente a 150 kV ubicata nel comune di San Giorgio Jonico

- cavidotto MT a 20 KV in cavo interrato (circa 1,7 Km in Al 3x(1x300) mm<sup>2</sup>);

- cavidotto MT a 20 KV in cavo interrato (circa 1,2 Km in Al 3x(1x95) mm<sup>2</sup>);

- cabina di consegna MT da ubicare nel sito produttore;

- cabina di sezionamento MT in locali di proprietà;

• la Società Quattromila Srl ha accettato incondizionatamente la STMG proposta da Terna in data 06.08.2009;

• Terna Spa ha approvato e validato in data 15.02.2010 il piano tecnico;

• Il progetto in esame, è stato assoggettato a V.I.A., ai sensi della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia e Ambiente- Aree Protette- Terra Parco delle Gravine, n.149 del 24.11.2010;

• la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 159/12228 del 05.08.2010 ha fatto richiesta di

- integrazioni tecniche e progettuali a cui la Società Quattromila Srl ha dato riscontro con nota acquisita al prot. n. 159/12608 del 31.08.2010;
- la Società ha attivato in data 28.12.2010 presso la Provincia di Taranto- 9 ° Settore Ecologia e Ambiente - Aree Protette - Terra delle Gravine, la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i.; la Provincia di Taranto- Settore Ecologia e Ambiente - Aree Protette - Terra Parco delle Gravine, con Determina Dirigenziale n. 54 del 29.04.2011 ha espresso la compatibilità ambientale del progetto di cui all'oggetto, ritenendo valide tutte le prescrizioni disposte dagli Enti/Amministrazioni interessati/e;
  - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO\_159 n.16083 del 15.11.2010, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
  - la Società Quattromila S.r.l., con nota del 23.05.2011 (Prot. AOO\_159 del 23.05.2011 n. 6670) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - il nuovo lay-out dell'impianto fotovoltaico, rispettando le prescrizioni della Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, espresse nella propria nota prot. n. 2793 del 23.03.2011 e il parere di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia di Taranto "9° Settore Ecologia e Ambiente - Aree protette - Terra Parco delle Gravine" con Determina Dirigenziale n.54/2011. La rimodulazione del progetto ha comportato una riduzione della potenza dell'impianto pari a 1,032 MW, ottenendo una potenza definitiva dello stesso pari a 19,468 MW.
  - Con nota pec n.7724I del 15.06.2011 la Società Quattromila s.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
  - la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota pec n.8408U del 30.06.2011 ha fatto richiesta di integrazioni tecniche e progettuali a cui la Società Quattromila Srl ha dato riscontro con nota pec acquisita al prot. n. 9021I del 13.07.2011;
  - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota pec prot. AOO\_159 n.9060 del 14.07.2011, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento ai sensi della D.G.R. n.3029/2010, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
  - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO\_159 n.9145 del 15.07.2011, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28 luglio 2011.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati:

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.10150 del 02.03.2011, rilascia il nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari e Foggia, con nota prot. n.13706 dell'12.08.2011, comunica che l'intervento non interessa ambiti sottoposti a tutela paesaggistica statale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e pertanto non ritiene di esprimere alcun parere di competenza;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, nota prot. n.1162 del 05.09.2011, esprime parere favorevole alla esecuzione dei lavori previsti in progetto, lasciando comunque valide le ulteriori prescrizioni di cui alla nota 6166/2011, tra cui
  1. Dovranno essere risparmiate messa in opera dei pannelli FV la cavità di origine carsiaca di cui alla U.T.1, le sedi stradali tagliate nel banco roccioso di cui alle U.T.2-3;
  2. Le aree con concentrazione di frammenti fittili (U.T.3-4-5) dovranno essere sottoposte a indagine preventiva di scavo archeologico;

3. garantire il controllo archeologico di tutti gli interventi che interferiscono con il nostro sottosuolo.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.4197 del 08.04.2011, rilascia ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Strutture Tecniche Provinciali BR/TA/LE, con nota prot. n.18968 del 21.03.2011, esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto dalla Quattromila S.r.l. In ogni caso è prescritto, che gli eventuali attraversamenti di corsi d'acqua o di canali demaniali da parte delle linee elettriche di consegna al gestore Unico dovranno essere oggetto di specifiche istanze di concessione da trasmettere allo scrivente Ufficio, corredate di esaustivi particolari costruttivi.

Inoltre, qualora attivate le disposizioni urbanistiche di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/2008, il prescritto "parere geomorfologico" di cui all'art. 89 del DPR 380/01, dovrà essere richiesto all'Ufficio Sismico e Geologico regionale, cui la competenza è confermata dalla L.R. n. 19/2010 -art. 32 comma 2.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste sez. Taranto, con nota prot. n.1820 del 30.03.2011, comunica che l'impianto è ubicato in area non sottoposta a vincolo idrogeologico e pertanto non esprime parere in merito.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, nota prot. n.2479 03.08.2011, esprime parere favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque con le seguenti prescrizioni:

1. Sospensioni al rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui od industriali;

2. Verifica, all'atto del rinnovo di precedenti concessioni, della quota di attestazione dei pozzi esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, nei limiti del 50% del valore dello stesso, verificando che le acque siano qualitativamente compatibili con le caratteristiche del terreno e delle colture da irrigare, fatte salve le specifiche competenze autorizzative.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.2793 del 23.03.2011, ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, con esclusione delle aree interessate dal posizionamento dei pannelli fotovoltaici ricadenti nelle seguenti aree:

„ (Aree non idonee) ATD 3.08 - Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua fino a 150 m di cui al D.Lgs. 42/2004;

„ ATD 3.09 - Ciglio di Scarpata a partire dal margine della strada.

Al fine comunque di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Ripristinare l'intero manto della sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;

- Evitare la realizzazione dell'impianto di illuminazione perimetrale;

Si prescrive inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto, siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico ed ambientale dei luoghi, in particolare:

- Siano rimossi e portati utilmente a recupero secondo la normativa vigente i pannelli;

- Siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc);

- Sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, nota prot. n.1451 del 15.03.2011, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla

realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, esprime nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:

- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U.1775/33,art.120.

- Resta inteso, comunque, che all'atto della costruzione dell'elettrodotto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 09 Aprile 1959, n°.128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Il presente nulla osta di massima non esime il proponente dal munirsi di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta, previsto da altra normativa vigente, necessario ai fini della realizzazione dell'opera.

• Comune di Taranto, nota prot.n.46220 del 23.03.2011, esprime nulla osta precisando che resta fuori dalla valutazione effettuata dallo scrivente la coerenza del progetto rispetto al contesto programmatico e progettuale di riferimento, come disciplinato dalle vigenti leggi in materia, nonché ogni altro nulla osta, parere, permesso ecc. a qualunque titolo necessario al proponente per consentirgli l'effettivo esercizio dell'attività.

• Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, nota prot. n.1709 del 24.03.2011, comunica che l'area interessata dai lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico insiste sul comprensorio consortile, ma non interferisce con opere gestite dallo stesso Ente.

Pertanto non necessita di parere tecnico da parte del medesimo consorzio.

• Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.11735 del 13.10.2011, ritiene che in ordine ai vincoli P.A.I., la proposta progettuale sia compatibile con le connessioni del P.A.I. approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. I sostegni relativi ai raccordi tipologie costruttive e materiali tali da controllare ordi aerei previsti per consentire il collegamento fra la stazioni elettrica a farsi e la linea elettrica AT esistente siano ubicati esternamente all'area allagabile così come individuata nello studio idraulico acquisito in data 30/09/2011;

2. deve essere limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione, piena efficienza e funzionalità idraulica;

3. Le opere previste in progetto, nonché, il successivo utilizzo dell'aree soggetta all'intervento siano tali da non determinare alterazione dei deflussi superficiali e, inoltre, dovrà prevedersi un adeguato sistema di smaltimento delle acque superficiali che dovranno essere convogliate nel più vicino corpo ricettore;

4. il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi deve avere caratteristiche chimico fisiche analoghe a quelle originariamente presente e deve essere opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti;

5. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

6. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali, di risulta, e per i materiali non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

• ASL TA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nota prot. n.916 dell'10.03.2011, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed esclusivamente sotto il profilo igienico-sanitario.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri e/o e certificazioni degli altri Enti e/o uffici, ed in particolare dell'ARPA, competenti in materia ai sensi della vigente normativa.

• Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura, con nota prot.n.21819 del 15.03.2011, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che durante le fasi

di costruzione e di gestione dello steso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. È fatto divieto di effettuare gettate di cemento in loco;
  2. Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti sino al momento della dismissione dell'impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; è consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura; il cemento deve essere usato esclusivamente per fissare i pali in fori del diametro massimo di 50 cm, appositamente realizzati tramite trivella e carotatore; il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario.
  3. La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri lineari dei varchi delle dimensioni di cm 40 x cm 40, in alternativa, la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per consentire il passaggio degli animali; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente e senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel terreno tra l'interno dell'area recintata e l'esterno;
  4. Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di terra, fatta eccezione per la realizzazione delle fondazioni degli edifici e delle cabine;
  5. Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere; dette piste devono essere rimosse senza lasciare modificazioni delle funzioni del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);
  6. Nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e questo ultimo non deve essere compattato;
  7. È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna,
  8. È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;
  9. Se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio provinciale;
  10. Per la tutela degli elementi vegetazionali caratteristici del paesaggio la ditta proponente deve ottenere l'autorizzazione ad eventuali tagli o eliminazione dall'ufficio foreste competente per il territorio, in base al regolamento regionale relativo al taglio dei boschi n. 10 del 30.06.2009.
- Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n.3787 del 15.03.2011, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla osta di Forza Armata evidenziando, per la Società che legge per conoscenza, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08) e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI.
  - ENAC, con nota prot. n.14633 del 4.02.2011, considerato che:
    - L'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
    - Con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 4);
    - L'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
    - Considerata la non influenza sull'operatività dell'Aeroporto

rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione di suddetta opera.

- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, nota prot. n.40366 del 10.08.2011, esprime parere favorevole in merito alla realizzazione ed esercizio dell'impianto;
- Comune di San Giorgio Jonico, nota prot.n.6074 del 13.04.2011, esprime parere favorevole a condizione che:

1. Accertato che sussiste una incongruenza tra la definizione catastale che riporta nel relativo foglio di mappa una viabilità denominata San Giovanni, e lo stato attuale dei luoghi che non evidenziano nessuna traccia della stessa, occorrerà procedere, se del caso, alle procedure previste a norma di legge;

2. Che vengano rispettati i distacchi dai confini, con particolare attenzione a quelli relativi alla tratta ferroviaria circunmarpiccolo mai inferiore a ml. 30 dalla rotaia più vicina a quelli minimi previsti per legge rispetto alla tipologia di strada esistente nonché a tutto quanto evidenziato nella tav. 38.

- Anas S.p.a, nota prot.n.14358 del 28.04.2011, comunica che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta alcuna interferenza con la viabilità statale né con le proprietà Demaniali gestite da ANAS S.p.a.

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, nota prot. n.12272 del 25.07.2011, non esprime parere in quanto ritiene di non aver ricevuto la documentazione progettuale;

- Regione Puglia Servizio Demanio e Patrimonio, nota prot.n.11046 del 25.07.2011, non esprime parere in quanto l'impianto da realizzarsi non interferisce con aree o suoli "Demanio dello Stato - Ramo Bonifica";

- Marina Militare Comando in Capo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot.n.17606 del 28.07.2011, si riserva di trasmettere il parere di competenza in quanto l'endoprocedimento, necessario per valutare eventuali interferenze dell'impianto con l'infrastruttura attiva della Forza Armata insistente sul sito, non si è ancora concluso;

- Marina Militare Comando in Capo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot.n.288828 del 27.10.2011, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. Linee elettriche (codice indicazione/prescrizione)

BT: Entro i 500 m dall'antenna più vicina, le linee BT devono essere interrate ad almeno 1,5 m oltre che filtrate alle estremità oppure schermate con calza metallica, in modo che ne derivi un disturbo e.m che possa infine "accoppiarsi" con le antenne della stazione radio della M.M. riducendosi alla capacità operativa.

MT: entro i 750 m dall'antenna più vicina, le linee MT devono essere interrate ad almeno 1,5 m oltre che filtrate alle estremità oppure schermate con calza metallica, in modo che non ne derivi un disturbo e.m che possa infine accoppiarsi" con le antenne della stazione radio della M.M. riducendosi alla capacità operativa.

AT: entro i 1000 m dall'antenna più vicina, le linee AT non possono essere in alcun modo né interrate, né aeree, in modo che non ne derivi un disturbo e.m che possa infine accoppiarsi" con le antenne della stazione radio della M.M. riducendosi alla capacità operativa

2. Impianti elettrici attivi (Codice indicazione/ prescrizione 5.2)

Gruppo di conversione (inverter) da CC a C: non possono essere installati in alcun modo entro i 350 m dall'antenna più vicina alla Stazione radio M.M.; per essere installati, i gruppi devono essere adeguatamente schermati tramite un'apposta rete conduttrice oppure tramite contenitore metallico, messi a terra a norma di legge.

Cabine in campo (appartenenti alla tipologia generale delle cabine di concentrazione dei cavi elettrici BT): le cabine possono essere installate esclusivamente ad una distanza superiore ai 500 m dall'antenna più vicina alla Stazione radio M.M.

Cabine di trasformazione BT/MT e "chiamata cabina di connessione impianto FV in MT" (appartenente alla tipologia generale delle cabine di connessione dei cavi elettrici MT): le cabine possono essere

installate esclusivamente ad una distanza superiore ai 750 m dall'antenna più vicina alla Stazione radio M.M.

Cabine di trasformazione MT/AT le cabine possono essere installate esclusivamente ad una distanza superiore ai 1000 m dall'antenna più vicina alla Stazione radio M.M.

### 3. Strutture Passive (Codice indicazione/ prescrizione 5.3)

Telai di supporto dei pannelli: devono essere realizzati in materiale dielettrico oppure, in alternativa, possono essere realizzati in metallo ma messi a massa secondo le norme di legge tramite un sistema diffuso e ridonato di messa a terra (con una distanza intercorrente tra le singole linee di messa a massa non inferiore ai 3 m lineari di telaio).

Manufatti, pali, tralicci e qualsiasi struttura passiva: entro i 350 m dall'antenna più vicina della Stazione Radio M.M., nessuna struttura deve superare l'altezza di 5 m (limite altezza da calcolarsi proporzionalmente alla distanza della struttura stessa dal centro della base dell'antenna e rispetto al livello medio del suolo prossimo all'antenna e rispetto al livello medio del suolo prossimo all'antenna considerata); oltre i 350 m e fino ad una distanza di 1000 m dall'antenna più vicina, il limite di altezza sopra definito diventa pari a 10 m.

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. A00159\_11260 del 21.09.2011, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 28.07.2010;
- la Società Quattromila, con nota del 05.09.2011, dichiarava, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che l'attività prevista non rientra tra quelle soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M.16.02.1982;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.13010 del 02.11.2011, ha comunicato agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, la conclusione positiva del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, con nota prot. n. A002\_514 del 05.07.2011, ha definito gli indirizzi applicativi per le disposizioni transitorie del Regolamento n. 24 del 30.12.2010 e della DGR n. 3029 del 30.12.2010;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, ha reso necessario valutare la compatibilità del progetto con le previsioni del citato regolamento n. 24/2010, che, tra l'altro, indica le aree ed i siti nei quali non è consentita la localizzazione di talune specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili (Allegato 3). Dalla verifica effettuata d'ufficio è emerso che il nuovo layout dell'area di impianto non ricade in area non idonea ai sensi del R.R. 24/2010.
- La Società Quattromila s.r.l., in data 23.07.2008 ha sottoscritto con i sigg. Zaccaria Ida, Baldaro Grazia e Baldaro Angelo, un contratto di compravendita dei terreni interessati dalla realizzazione dell'intero impianto;
- la Società Quattromila S.r.l. depositava, in data 10.11.2011, dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la non ricadenzza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del RR 24/2010 e dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante che l'area di impianto non ricade all'interno del buffer di 1 Km dall'area edificabile urbana dei comuni interessati secondo quanto disposto dall'allegato 3 del R.R. n.24/2010;
- tutti i pareri risultano pervenuto in data successiva al 31/12/2010, pertanto il progetto rientra nel campo di applicazione del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 nonché della D.G.R. n.3029 del 30.12.2010;
- la Società proponente, con nota del 10.11.2011, dichiarava, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di aver depositato copie del progetto definitivo adeguato alla prescrizioni formulate dagli Enti coinvolti nel



procedimento autorizzativo.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito i pareri rilasciati dagli Enti competenti, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 19,468 MW, ubicato nel Comune di San Giorgio Jonico (TA) e delle seguenti opere di connessione:

- varianti alle linee AT a 150 kV denominati Taranto Nord-Taranto Sud e Taranto Nord - Taranto Est di proprietà TELAT del gruppo Terna
- sottostazione di rete a 150 kV ubicata nel comune di San Giorgio Jonico in prossimità delle linee esistenti a 150 kV Taranto Nord-Taranto Sud e Taranto Nord - Taranto Est
- sottostazione utente a 150 kV ubicata nel comune di San Giorgio Jonico
- cavidotto MT a 20 KV in cavo interrato (circa 1,7 Km in Al 3x(1x300) mm<sup>2</sup>);
- cavidotto MT a 20 KV in cavo interrato (circa 1,2 Km in Al 3x(1x95) mm<sup>2</sup>);
- cabina di consegna MT da ubicare nel sito produttore;
- cabina di sezionamento MT in locali di proprietà;
- in data 10 novembre 2011 è stato sottoscritto dalla Società Quattromila S.r.l. l'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
- la Società Quattromila S.r.l. provvedeva, in data 10.11.2011, a versare gli oneri di monitoraggio secondo quanto disposto dal punto 4.3 dell'art.4 della D.G.R. n.3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 16 novembre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.13318.
- La Società ha depositato, con nota del 10.11.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso.
- Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 302 del 24 novembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 19,468 MWe, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di San Giorgio Jonico (TA).

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura

autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i..

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e s.m.i.;

Visto la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010.

## DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Quattromila S.r.l., con sede legale in Via Angelo Maj, 10 Bergamo (BG) - P.IVA e C.F.03489200166, dell'Autorizzazione Unica di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, della D.G.R. n. 35/2007 e della D.G.R. n.3029/2010 per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 19,468 MW, ubicato nel Comune di San Giorgio Jonico (TA) e delle seguenti opere di connessione:

1. varianti alle linee AT a 150 kV denominati Taranto Nord-Taranto Sud e Taranto Nord - Taranto Est di proprietà TELAT del gruppo Terna
2. sottostazione di rete a 150 kV ubicata nel comune di San Giorgio Jonico in prossimità delle linee esistenti a 150 kV Taranto Nord-Taranto Sud e Taranto Nord - Taranto Est

3. sottostazione utente a 150 kV ubicata nel comune di San Giorgio Jonico
4. cavidotto MT a 20 KV in cavo interrato (circa 1,7 Km in Al 3x(1x300) mm<sup>2</sup>);
5. cavidotto MT a 20 KV in cavo interrato (circa 1,2 Km in Al 3x(1x95) mm<sup>2</sup>);
6. cabina di consegna MT da ubicare nel sito produttore;
7. cabina di sezionamento MT in locali di proprietà;

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Quattromila S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita: "per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e dei commi 1 e 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n.3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e

delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con la D.G.R. n.3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. n. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed ai sensi dell'art.2 comma 2.2 lett. s) della Delibera di Giunta Regionale n.3029/2010;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare, a propria cura e spese, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 81/2008, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art.6 unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo.

Art. 11)

La presente determinazione, unitamente al progetto vidimato, sarà notificata alla Società istante e al Comune di San Giorgio Jonico, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Art. 12)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da

inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---